

D.L.gs n. 152/06 e reati ordinari e “satelliti” in materia di inquinamento idrico

**PICCOLO APPUNTO “SURVIVAL” PER CONTINUARE AD APPLICARE I REATI DI
INQUINAMENTO IDRICO IN VIGENZA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Magistrato di Cassazione

T.U. ambientale e reati in materia di inquinamento idrico.

La nostra critica, scientifica e tecnica, al Testo Unico è stata storica, nota e sempre chiara. Lo è tuttora. Ma nel contempo non condividiamo affatto la diffusa fase di stallo negli accertamenti di PG che, di fatto, si è creata in vigenza di questa norma in attesa di modifiche, abrogazioni o riesumazioni legislative. O chissà quali altre cose.

Noi riteniamo che – ferme le critiche - intanto come pubblici operatori, ciascuno nel proprio ruolo e con le proprie funzioni, dobbiamo applicare al meglio la legge ed in particolare cercare di rendere operativi doverosamente gli strumenti seppur limitati e criticabili – contro i crimini ambientali. Le attività di contrasto a chi delinque non possono subire attese o pause.

Ed allora, sempre con lo spirito propositivo che contraddistingue la linea della nostra testata giornalistica on line, vediamo con il seguente piccolo appunto se in vigenza del Testo Unico è possibile trovare, con un percorso “survival” nella giungla delle nuove regole normative, reati applicabili per contrastare i criminali inquinatori.

In materia di inquinamento idrico...

- Confine rifiuti liquidi/scarichi. Non è cambiato nulla. Non è vero che siamo tornati allo “scarico indiretto”. Rinviamo per un approfondimento dettagliato a due articoli pubblicati sul nostro sito a firma uno di Gianfranco Amendola ed uno a firma mia e di Paola Ficco nei quali si affronta nei dettagli il tema.
- Struttura reati/illeciti amministrativi in materia di inquinamento idrico. Non è cambiato nulla. Resta invariato il vizio di fondo che non inquina ciò che oggettivamente inquina ma ciò che formalmente non rispetta i limiti tabellari per inquinare... Come per la legge-Merli e come per il decreto 152/06... Nulla di nuovo sotto il sole. Stessi meccanismi di accertamento, probatori sanzionatori.
- Reati “satelliti” accreditati dalla Cassazione. Non è cambiato nulla. Fermo restando l’impianto di fondo della legge speciale, restano allo stato validi tutti i principi ultraventennali della Cassazione in materia di danneggiamento aggravato di acque pubbliche e violazione alla normativa sui vincoli paesaggistici-ambientali in caso di palese inquinamento idrico con danno alle acque visivo e/o biologico.

Per riassumere quest’ultimo punto va livello schematico:

1) Violazione D.L.vo n. 152/06 sugli scarichi

Si deve provare il superamento dei limiti tabellari previsti dalla norma

- ◆ Il reato è formale e non sostanziale (è “inquinante” in modo illecito non lo scarico che provoca un danno ma quello che supera i parametri stabiliti dalla tabelle previste dalla norma)
- ◆ Prova dunque sostanzialmente connessa al sistema dei prelievi e delle successive analisi
- ◆ Operazione di competenza non solo della struttura sanitaria locale ma di tutta la polizia giudiziaria
- ◆ Irrilevanti i dati oggettivi di danno sul corso d’acqua
- ◆ Prova induttiva indiretta ammessa in alcuni casi dalla Corte di Cassazione in alternativa ai prelievi (principio varato nel regime previgente ed applicabile anche con la nuova normativa)

2) Danneggiamento di acque pubbliche (art. 635/II° comma n. 3 Codice Penale)

Si deve provare il danno sostanziale delle acque

- ◆ Il reato è sostanziale e non formale (è “inquinante” in modo illecito lo scarico che provoca un danno reale concreto sulle acque pubbliche)
- ◆ Prova dunque libera secondo i principi generali del sistema penale
- ◆ Importanti i rilievi fotografici (che documentano il danno reale)
- ◆ Se sono stati eseguiti anche i prelievi, le analisi rappresentano altra prova utile (non strettamente necessaria)
- ◆ Utili testimonianze e reperti di vario tipo secondo i casi
- ◆ Necessario provare, anche in via logico-induttiva, il nesso causale tra scarico e danno ed il dolo eventuale del soggetto responsabile

3) Violazione art. 181 del D.lgs n. 42/04 sui vincoli paesaggistici (e connesso art. 734 C.P.)

Si deve provare l'alterazione paesaggistica estetica e/o biologico-ambientale delle acque

- ◆ Il sistema di prova è identico a quello sopra esposto per il danneggiamento

I tre illeciti non sono alternativi ma possono concorrere. Il sistema probatorio può essere unico (per quanto utile ed applicabile alla struttura dei singoli reati contravvenzionali + delitto) per il reato di danneggiamento e la violazione del vincolo. Il superamento delle tabelle - prova diretta per la violazione del decreto 152/06 - può essere anche elemento a supporto della violazione delle altre due normative. Gli elementi oggettivi e soggettivi sono tuttavia del tutto diversi e necessitano di elementi di accertamento specifici e particolari.

Approfondimento...

Il concetto di "scarico inquinamento" nell'ottica formale del T.U. n. 152/06

Vediamo infatti che il nuovo Testo Unico n. 152/06 conserva comunque in sé stesso un inevitabile vizio genetico di fondo che non può caratterizzarlo come una norma che prevede il danno sostanziale a livello di previsione normativa rispetto all'elemento che viene indicato come “corpo ricettore”. Infatti, già la terminologia di corpo ricettore in qualche modo astrae dalla coerenza di tutela ambientale e dalle moderne concettualità rispetto agli habitat e agli ecosistemi naturali. Ma al di là della terminologia conta molto la sostanza. Sotto questo profilo grandi innovazioni rispetto alla pregressa legge non si sono registrate nel rinnovato sistema disciplinatorio in quanto comunque **il danno previsto anche dal nuovo decreto in ordine alla situazione di “inquinamento” non è il danno sostanziale sulle acque intese come elemento biologico, naturale e paesaggistico, bensì il superamento del livello tabellare. Superamento del livello tabellare è cosa ben diversa dallo stato di inquinamento idrico come danno ambientale in senso stretto. E nulla è cambiato sul punto rispetto al pregresso decreto 152/06...**

Si veda sul punto la Cassazione che ha sottolineato come “il reato di cui all’art. 51 del D.L.vo 17 maggio 1999, n. 152, costituisce reato di pericolo, che prescinde dalla prova concreta di un danno. L’inquinamento è considerato presunto dal legislatore allorché siano stati superati determinati valori limite di emissione: al di sotto dei limiti l’inquinamento è ritenuto accettabile dal sistema legale, mentre quando sia superata la soglia di accettabilità viene commesso il reato.” (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 21 febbraio 2000 n. 1928 - Pres. Papadia). Principio assolutamente valido anche in vigore del nuovo T.U. n. 152/06 che non va ad intaccare minimamente la concettualità di fondo dell’illecito generale previsto dallo stesso impianto normativo che è sempre un illecito non di sostanza ma di pura forma. Infatti per il decreto 152/06, come del resto a suo tempo per la legge 319/76 e poi per il decreto 152/06, non è inquinante ciò che causa danno sostanziale e biologico in senso diretto all’elemento acqua (classificato sempre come “corpo ricettore”) bensì la violazione delle tabelle allegate alla legge, cioè dei limiti di accettabilità. Il fatto che il punto di prelievo deve essere situato prima dell’attingimento dello scarico sul corpo ricettore e cioè sull’elemento idrico che riceve lo scarico, conferma in modo inequivocabile il carattere formale e non sostanziale della norma e del relativo danno illecito. Infatti, l’eventuale illecito (amministrativo o penale) scatta non andando ad esaminare l’effetto dello scarico sull’elemento idrico che lo ha ricevuto, bensì un minuto prima di questo contatto e cioè nel pozzetto di ispezione che rappresenta l’ultimo stadio della traccia dello scarico prima che quest’ultimo si riversi nell’elemento idrico stesso. Quindi si deve dedurre in modo inequivocabile che nell’ottica normativa discipline e soprattutto sanzionatoria anche di questo nuovo decreto l’effetto che poi quello scarico, in tabella o fuori tabella, sortirà sul corpo ricettore è totalmente e sostanzialmente irrilevante (soltanto in modo indiretto ed incidentale sarà letto nel contesto del discorso sulla bonifica in caso di inquinamento illecito). Quindi il concetto comunque torna sempre all’origine. Si deve andare ad appurare una violazione del decreto.

Ma quali sono le violazioni del decreto che santificano ed ufficializzano il concetto di inquinamento? Non sono mai violazioni di danno sostanziale sull’elemento acqua, ma sempre e comunque violazioni di tipo formale, cioè violazioni delle tabelle. La misurazione della violazione tabellare, si ripete e si ribadisce, va effettuata nel pozzetto di ispezione sulla linea dello scarico e non nel corpo ricettore. Quindi la violazione è meramente formale e numerica e non sostanziale rispetto all’entità del danno reale nell’elemento di acqua che riceve lo scarico.

La giurisprudenza della Cassazione crea i "reati satelliti"

Dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo in materia di scarichi e tutela delle acque (che è identico sul punto al pregresso decreto 152/06) continua ad assumere particolare e primaria importanza sottolineare che a nostro avviso concorrono anche con gli illeciti previsti dalla nuova normativa il reato di danneggiamento aggravato in acque pubbliche (**art. 635/II comma n. 3 Codice Penale**) ed il reato di **violazione al vincolo paesaggistico-ambientale del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D.lgs n. 42/04** ove il corso d’acqua o il lago o il tratto di mare risulti “danneggiato” sotto il profilo

biologico (moria di pesci, soffocamento della flora acquatica, etc.) e/o sotto il profilo paesaggistico (coltri di schiume, acque colorate, etc.).

Trattasi di principio molto importante. Riteniamo infatti che la giurisprudenza della Cassazione che aveva legittimato tali interpretazioni vigente la legge pregressa rimanga superstita anche nel contesto della nuova normativa, stante gli illusati principi propedeutici di fondo.

Il reato di "danneggiamento di acque pubbliche"

Con una importante e significativa sentenza della Cassazione in materia di scarichi illeciti in realtà la Suprema Corte, vigente il pregresso decreto n. 152/99, ha confermato tutta la pregressa elaborazione giurisprudenziale elaborata in precedenza ribadendo che in caso di grave inquinamento idrico, in costanza della nuova normativa, è comunque possibile applicare anche il reato (delitto) di danneggiamento di acque pubbliche previsto dal codice penale (art. 635/II° comma n. 3 C.P.).

Vediamo la massima:

"Lo scarico di sostanze inquinanti o deturpanti in acque pubbliche, quali sono quelle del mare, dei fiumi o dei torrenti, integra certamente gli estremi del delitto di danneggiamento, comportando, anche nell'ipotesi di fatto occasionale e transitorio, il deterioramento di cosa mobile esposta per necessità alla pubblica fede e destinata ad utilità pubblica. Ai fini della ravvisabilità del dolo, nel reato di che trattasi, non è necessaria la rappresentazione del fine di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibili cose mobili o immobili altrui. "

(Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 15 novembre 2000 n. 11710).

Ed ancora: Il reato di cui all'articolo 635 del C.P. è configurabile anche in relazione a danni cagionati da scarichi abusivi, stante la diversità dell'oggetto penale della tutela nei due casi (scarico abusivo e danneggiamento). (Cass. Pen. - Sez. III - Sentenza 7 agosto 2001 n. 30836 – Pres. Svignano; Rel. Postiglione; PM Geraci; Ric. Russo e altro)

Tale impostazione della Cassazione si presenta particolarmente interessante per i grandi e sistematici casi di inquinamento idrico, soprattutto considerando che, come abbiamo già sopra ripetutamente espresso, il decreto n. 152/06, che disciplina come norma quadro di settore il campo degli scarichi e della tutela delle acque, non è affatto una norma sostanziale tesa a proibire l'inquinamento ma prevede soltanto alcune regole tecniche (viziate da interferenza politica) per "regolare" l'inquinamento. In pratica, non si proibisce l'inquinamento ma si regola lo stesso. Stabilendo dei limiti formali (tecnici, ma soprattutto frutto di compromessi politici) che non possono essere superati dagli scarichi.

Dunque **il sistema sanzionatorio del decreto 152/06 è potenzialmente limitato a tali mancati rispetti formali** ed oltretutto è vincolato, di fatto, al sistema dei prelievi e delle analisi di laboratorio che richiedono sempre un tecnico in loco il quale non sempre è reperibile.

E le procedure sono complesse e ricche di possibili irregolarità formali che spesso provocano la nullità di tutto il complesso di prove analitiche (si pensi, ad esempio, che una irregolare notifica formale del giorno ed ora delle analisi in laboratorio al titolare dello scarico genera inesorabilmente nullità di tutto il procedimento e dei prelievi e successivi esami). Sono in questo contesto sono del tutto inutili foto e/o altri documenti sullo stato di danno reale del corso d'acqua che è solo un "corpo ricettore".

Per un organo di polizia non "tecnico" è praticamente difficilissimo trovare la prova di questi illeciti. Per un privato o attivista di associazione ambientalista le difficoltà aumentano di conseguenza.

Il sistema probatorio per il reato di danneggiamento

Sulla base di queste limitazioni oggettive, comuni anche alla pregressa normativa, fin dal tempo della "legge-Merli" n. 319/76, la Cassazione creò il principio in base al quale, indipendentemente dalle violazioni formali alla normativa tecnica di settore (che si limita a disciplinare amministrativamente lo scarico con conseguenti sanzioni per chi non rispetta queste regole amministrativa ed operative), **chi con uno scarico crea un danno reale e sostanziale su un fiume, lago o mare risponde anche del (grave) reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dall' art. 635/II° comma n. 3 del Codice Penale**. E questo, va sottolineato, **a prescindere dalla prova sulla violazione, sempre formale, dei livelli tabellari previsti dal decreto 152/06** (violazione che essendo basata, sostanzialmente, su prelievi ed analisi potrebbe non essere stata accertata per difficoltà operative pratiche).

E dunque, al di là delle analisi tese a documentare le violazioni tecniche del decreto n. 152/06, con un sistema di prove libero e diretto (soprattutto fotografico) sul fiume, lago o mare inquinato si può raggiungere facilmente ed agevolmente la prova dal reato di danneggiamento anche ad opera di forze di polizia non specializzate o privati o attivisti di associazioni ambientaliste. E la pena è di gran lunga più severa rispetto a quelle previste dal decreto n. 152/06.

Di conseguenza, assume particolare e primaria importanza sottolineare che il reato di danneggiamento aggravato in acque pubbliche (art. 635/II comma n. 3 Codice Penale) ed il reato di violazione al vincolo paesaggistico-ambientale del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D.lgs n. 42/04 sono alternativi (e/o concorrono) con gli illeciti previsti dalla nuova normativa, ove il corso d'acqua o il lago o il tratto di mare risulti "danneggiato" sotto il profilo biologico (moria di pesci, soffocamento della flora acquatica, etc.) e/o sotto il profilo paesaggistico (coltri di schiume, acque colorate, etc.).

Il nuovo decreto, va ribadito, conserva parzialmente ed in molti casi la caratteristica di carattere meramente formale delle sue violazioni con conseguenti difficoltà probatorie. Il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche, invece, è un illecito che mira alla sostanza reale dei fatti e cioè all'inquinamento in senso stretto che, appunto, provoca un danno sul bene-acqua.

Assicurare la prova di tale reato è molto più semplice, perché si può prescindere da prelievi e campioni ed ogni mezzo è utile in alternativa.

In questi casi una serie di fotografie che documentino il danneggiamento (coltri di schiume, acque colorate, etc.) e che ricolleghino lo stato di inquinamento ad una specifica fonte di immissione, costituiscono prova penale a tutti gli effetti e sulla scorta di detta documentazione, anche senza prelievi ed analisi, si può inoltrare una denuncia.

Il campo di applicazione del reato di danneggiamento - La eventuale connessa violazione del vincolo paesaggistico

Il reato di danneggiamento è applicabile a tutti i casi di inquinamento senza nessuna distinzione ed è concorrente o alternativo agli illeciti del decreto in esame; si può in pratica inviare una denuncia per il danneggiamento anche senza aver potuto raggiungere la prova del superamento delle tabelle del decreto.

Anche il depuratore comunale ove determini uno stato di palese inquinamento del corso d'acqua nel quale riversa i liquami di scarichi é soggetto alla denuncia per detto reato. E questo indipendentemente dalla disciplina del decreto di settore.

Inoltre, se trattasi di acque soggette a vincolo paesaggistico-ambientale si può procedere anche per il conseguente reato di violazione del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal **D.lgs n. 42/04** ove lo stato di inquinamento sia tale da far apparire ben visibile uno stato di alterazione sotto il profilo paesaggistico e/o ambientale. **Anche in tal caso assicurare la prova del reato è molto più semplice perché valgono gli stessi principi illustrati per il reato di danneggiamento.**

Va sottolineato che per il reato di danneggiamento trattandosi di un reato-delitto si deve provare il **dolo (eventuale)** e non è sufficiente la colpa (come nei reati-contravvenzione del decreto 152/06). Ma la Cassazione esamina anche questo principio e conferma che è sufficiente il dolo eventuale. Cosa significa questo in termini concreti?

Il dolo in senso stretto presupporrebbe che il titolare dello scarico abbia l'intenzione diretta e specifica di danneggiare il corso d'acqua. E ciò è innaturale. Ma certamente se il titolare, pur non volendo espressamente operare questo danneggiamento, accetta non il rischio che il danno si verifichi (come nella colpa) ma, stante le modalità del fatto, ha coscienza che il danno medesimo inevitabilmente si verificherà con certezza, allora il dolo eventuale determina la sussistenza del reato.

Un esempio pratico di danneggiamento acque con dolo eventuale

Esempio pratico. Nessun titolare o gestore del depuratore pubblico vuole danneggiare espressamente il fiume sottostante (dolo "ordinario"). Ma ipotizziamo il caso che nel depuratore comunale vengono ammessi sistematicamente riversamenti non legali come liquami aziendali non trattati (rifiuti liquidi costituiti da acque reflue) con un carico inquinante insopportabile dall'impianto.

Quest'ultimo, sottoposto dal titolare o gestore, che autorizzano o tollerano scientemente i riversamenti illegali in questione, ad un sovraccarico insostenibile ad un certo punto riversa, magari tramite il by-pass di emergenza, sistematicamente uno scarico fortemente inquinante sul fiume sottostante. Il titolare o gestore, che sono ben a conoscenza delle cause e degli effetti inevitabili, non fanno nulla per evitare il danno ed anzi continuano ad autorizzare o tollerare di fatto questo sistema. L'inquinamento reale e sostanziale del corso d'acqua gli verrà dunque contestato come "dolo eventuale" con il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dal codice penale. E potrà essere ipotizzato anche il concorrente reato di cui all'art. 181 del nuovo T.U. sui vincoli paesaggistici (D.lgs n. 42/04) in quanto il corso d'acqua è vincolato e lo stato di inquinamento provoca una violazione della protezione del vincolo sia a livello estetico/paesaggistico che biologico/ambientale.

Analogo discorso per il titolare di uno scarico aziendale che, consapevole degli effetti che inevitabilmente va a provocare, riversa - per convenienza economica o illegale scelta aziendale - liquami sistematicamente inquinanti nelle acque pubbliche sottostanti creando uno stato di danno ambientale a lui ben noto e sostanzialmente accettato.

Certamente deve essere ben evidenziato in questi ed altri casi la sistematicità dei fatti, la loro evidenza, la probabili cause e dunque la presunzione di conoscenza (ed accettazione) da parte del titolare dello scarico delle inevitabili conseguenze. E soprattutto deve essere documentato il nesso causale tra un singolo scarico e l'effetto di danno sulle acque (ad esempio in caso di scarico di liquami neri su un fiume, sarà opportuno realizzare tre fotografie prima, in coincidenza e dopo lo scarico per santificare la prova che il danno inizia da quel punto specifico).

Dunque, il rinnovato orientamento della Cassazione riapre le possibilità di intervento contro tutta una serie di scarichi illegali e gravemente inquinanti (soprattutto depuratori pubblici) che nel contesto del decreto 152/99 restano sostanzialmente impuniti.

Un caso di applicazione della normativa sui vincoli in materia di inquinamento idrico

Inizialmente si era inteso come violazione del vincolo imposto dalla previgente "legge-Galasso" soltanto lo scempio paesaggistico attuato mediante costruzioni o comunque sconvolgimenti strutturali del terreno come apertura di cave, impianto di tralicci ad alta tensione, costruzione di strade etc.

Ma il concetto di vincolo è stato poi esteso anche ad alterazioni non strettamente connesse con la morfologia del territorio in senso urbanistico-edilizio. Oggi il concetto rimane inalterato anche dopo l'emanazione del D.lgs n. 42/04 (Codice Urbani sui beni culturali ed ambientali che ha sostituito il pregresso T.U. n. 490/99 che a sua volta aveva sostituito la pregressa "legge-Galasso" n. 431/85).

La linea giurisprudenziale prende avvio con una sentenza in materia (Pretura Amelia 23-9-87 Imp. Di Nicola – Est. Santoloci) che è stata confermata dalla Corte di Appello e dalla Corte di Cassazione. 95 In tale sentenza è stata applicata la allora vigente "legge-Galasso" anche in caso di inquinamento di fiume. Il "Rio Grande" in comune di Amelia era stato infatti colorato in rosso vivo dagli scarichi di sangue illeciti del mattatoio locale.

La pronuncia condannava l'assessore comunale competente per il reato di violazione alla legge contro l'inquinamento delle acque ma veniva irrogata ulteriore condanna anche con l'accusa di aver causato uno scempio paesaggistico sul fiume (protetto dal vincolo) in quanto lo stesso ha mutato la propria colorazione naturale in rosso vivo con contestuale presenza di schiume. Si tratta di un precedente giurisprudenziale innovativo che comporta, si badi bene, l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Ed infatti l'assessore incriminato è stato condannato, oltre che all'arresto e ad una ammenda, anche a disinquinare a proprie spese il "Rio Grande".

Vediamo una massima di questa sentenza: «Lo scempio paesaggistico-ambientale punito dalla legge n. 431/85 (cosiddetta "legge-Galasso") non deve essere necessariamente commesso mediante attività urbanistico-edilizie o comunque di stravolgimento dell'assetto del territorio mediante interventi modificativi fisici e volumetrici dello stesso, potendo lo scempio attuarsi anche tramite mutamento dell'aspetto estetico e biologico di un fiume o di un lago a causa di mutamenti di colore dell'elemento liquido dovuti a scarichi inquinanti. Nel caso di specie deve essere considerato come scempio paesaggistico-ambientale con conseguente violazione del dettato della legge n. 431/85 il mutamento dell'aspetto estetico naturale di un corso d'acqua pubblico (protetto dal vincolo paesaggistico-ambientale) in una evidente ed uniforme colorazione rosso vivo con presenze contestuali di manti di schiume maleodoranti a causa degli scarichi di sangue animale in esso riversati illecitamente da un mattatoio, dato che il vincolo protegge il bene naturale nella sua integrità globale da ogni agente degradante in senso biologico e deturpante in senso estetico. I responsabili rispondono pertanto dei reati di cui all'art. 1/sexies legge n. 431/85 e dell'art. 734 C.P. in concorso con i reati previsti dalla normativa antinquinamento n. 319/76 e succ. mod.».

La sentenza in questione è stata definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione con pronuncia n. 2697 della III Sezione Penale in data 10 /11/89 Pres. Battimelli (vedi massima sentenza in calce). La rinnovata stesura del successivo decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 non modifica i presupposti giuridici per l'applicazione di questo principio.

Ed infatti la Cassazione ha poi sempre confermato il principio garantendo una continuità applicativa; si veda: "In caso di scarichi inquinanti, il reato di cui all'art. 21 della legge 19 maggio 1976 n. 319, ora sanzionato dall'art. 59 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 152, può concorrere con l'ulteriore reato di cui all'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n.431, in quanto il bene giuridico protetto dalla legge n. 152 riguarda la risorsa naturale resa in considerazione nella sua composizione fisica, mentre le disposizioni della legge n. 431 apprestano tutela al paesaggio, ovvero all'insieme di valori estetici e naturali considerati come un insieme in una determinata area."

(Cass. Pen. Sez. III, 13 giugno 2001, n. 23779, ud. 27 aprile 2001, Catanzaro G. ed altro).

Ed oggi tale principio resta inalterato anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs n. 42/04.

Il reato previsto dal D.lgs n. 42/04 è di immediata e semplice registrazione probatoria riguardando violazioni sostanziali e di fatto visive e biologiche trattandosi di un vincolo sia paesaggistico sia ambientale.

Dunque le foto delle acque inquinate in modo palese ed evidente, unite al collegamento di causalità con uno scarico specifico, costituiscono già più agevole e completo sistema probatorio (con atti irripetibili).

Peraltro la normativa sui vincoli contempla l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del contravventore il che si traduce nel campo in esame ad un pratico effetto di disinquinamento da attuarsi ad opera dell'inquinatore che deve eliminare anche le conseguenze del reato sull'ambiente idrico così danneggiato.

Va peraltro sottolineato che concorre con questo reato il mai abrogato art. 734 del Codice Penale che prevede fattispecie del tutto sinergica e di portata generale rispetto alle violazioni in esame.

In definitiva...

Come si vede, in definitiva nonostante la complessità e per certi versi incomprensibilità del nuovo Testo Unico ambientale, e ferme restando le critiche al suo indirizzo e l'auspicio di una modifica di base del testo vigente, gli operatori di polizia giudiziaria in generale e gli organi di vigilanza amministrativa hanno comunque oggi ancora a disposizione validi strumenti giuridici operativi per contrastare il fenomeno degli scarichi illeciti e dei grandi fenomeni di inquinamento idrico. Non è dunque giustificata né giustificabile alcuna fase di stallo operativo nella attività preventiva e repressiva in materia, in attesa di modifiche o novità nel sistema di regole normative. Gli strumenti per agire comunque ci sono e vanno doverosamente applicati. Da tutti.

Maurizio Santoloci

Publicato il 19 giugno 2006